

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2365

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DAMERI

Istituzione in Casale Monferrato di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una corte di assise di appello

Presentata il 18 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Una delle ragioni, e certo non l’ultima, della grave crisi in cui versa la giustizia italiana va ricercata nell’antiquata organizzazione degli uffici e nella loro dislocazione sul territorio, spesso non rispondente alle esigenze di una moderna funzionalità e di un’efficace risposta alle esigenze degli utenti.

In Piemonte tale situazione è di macroscopica evidenza: in tutta la regione (che conta 1206 comuni) è presente una sola corte d’appello, quella di Torino, che è competente, tra l’altro, anche per la Valle d’Aosta.

Ciò contribuisce non poco a quell’esasperante lentezza dei processi e all’accumulo di un arretrato di lavoro che è sempre meno accettato e accettabile da parte dei cittadini e dalla società civile tutta. Peraltro, ormai anche a livello isti-

tuzionale, matura la consapevolezza che le maggiori disfunzioni si registrano nelle grandi città — nella fattispecie è enorme il carico che grava sul capoluogo torinese — e si pone la necessità di una riorganizzazione delle strutture per l’amministrazione della giustizia che la renda più celere ed efficiente. Data l’ampiezza del territorio piemontese, con una popolazione che si aggira attorno ai 4 milioni di abitanti, la metà dei quali residenti nella provincia di Torino, si pone l’esigenza inderogabile di istituire una sezione distaccata della corte di appello di Torino, nonché di una nuova corte di assise di appello.

La presente proposta di legge candida come sede di questa istituzione Casale Monferrato, attualmente sede di tribunale, in virtù di una serie di considerazioni, che di seguito si espongono.

Esiste in primo luogo un non casuale precedente storico: fino ai primi decenni del secolo scorso Casale Monferrato fu sede della seconda corte d'appello del Piemonte con una giurisdizione molto vasta su varie province della regione, nonché sul territorio della Lomellina in Lombardia.

Ciò in virtù della sua collocazione centrale nel Piemonte orientale che negli anni successivi si è arricchita di ulteriori motivazioni per la presenza di valide infrastrutture di collegamento grazie alle quali Casale Monferrato appare baricentrica rispetto alle sedi dei tribunali indicate nella proposta di legge, tutte riconducibili in un raggio di circa 50 chilometri dalla città monferrina.

Questa scelta potrebbe vedere, inoltre, la possibilità di un riutilizzo importante e funzionale di un patrimonio pubblico rilevante (le strutture della ex-caserma « Nino Bixio ») come sede della nuova istituzione così come individuato dal comitato promotore Casalese per l'istituzione della corte d'appello.

Lo stabile, non più utilizzato dall'esercito solo dal 1998, presenta caratteristiche congrue sia in termini di spazi degli edifici, sia per la disponibilità di parcheggi, sia per l'accessibilità rispetto ai collegamenti autostradali.

Inoltre, va sottolineato come Casale Monferrato con il limitrofo Vercellese, Biellese e Valenzano sia collocata in un'area di grande dinamismo ad alto sviluppo industriale con conseguenti procedimenti di contenziosi civili che attualmente, come tutti gli altri in Piemonte, ingorgano la corte d'appello di Torino.

La recente istituzione ad Alessandria della scuola forense solleciterebbe, inoltre, la creazione di una sinergia virtuosa con la istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Torino e di una corte di assise d'appello in Casale Monferrato che insiste nello stesso territorio provinciale.

Le esposte motivazioni supportano, a parere del proponente, in modo efficace la scelta di Casale Monferrato come sede dell'istituenda sezione distaccata della corte d'appello di Torino, e di una corte di assise di appello per una riorganizzazione degli uffici giudiziari congrua alla realtà piemontese, ancorché Casale Monferrato non sia capoluogo di provincia: la rilevanza della sua storia, la dinamicità del suo tessuto produttivo, la validità delle sue infrastrutture, la rete di relazioni con l'intero territorio indicato esaltano la centralità della sua collocazione in grado di essere naturale punto di riferimento per tutto il Piemonte orientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Casale Monferrato una sezione distaccata della corte di appello di Torino, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Casale Monferrato, di Acqui Terme, di Alessandria, di Asti, di Biella, di Novara, di Tortona e di Vercelli.

ART. 2.

1. È istituita in Casale Monferrato una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Casale Monferrato.

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2 rivedendo le piante organiche di altri uffici.

ART. 4.

1. Il Ministro della giustizia determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

ART. 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Torino ed

appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata della corte di appello di Torino con sede in Casale Monferrato, ovvero della corte di assise di appello di Casale Monferrato, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

